



## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SCIUTO	Presidente
(RM) PAGLIETTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) POZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) MINCATO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - PAGLIETTI MARIA CECILIA

Seduta del 14/05/2021

### FATTO

Alla luce del ricorso e dell'atto di reclamo, parte ricorrente afferma: di essere intestataria di Buoni Fruttiferi Postali (di séguito BPF), serie Q; emessi in un arco temporale compreso fra il 24.12.1986 e il 25.3.1988; di averne richiesto il rimborso; di aver ricevuto il rimborso per un valore inferiore a quello spettante a termini dei rendimenti riportati da tergo del titolo. Domanda per l'effetto la condanna dell'intermediario al rimborso delle somme ritenute dovute.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, eccepisce, *in limine*, l'inammissibilità del ricorso, stante l'incompetenza *ratione temporis* di questo Arbitro, atteso che i fatti in contestazione riguardano un contratto stipulato anteriormente al 1° gennaio 2009. Eccepisce, altresì, l'assenza di competenza *ratione materiae* dell'ABF (alla cui cognizione è sottratto il sindacato su prodotti finanziari, quali i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere emessi dalla Cassa depositi e disciplinati da norme di



carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario).

Nel merito chiede il rigetto del ricorso, eccependo *ex adverso* che i BFP dedotti in giudizio sono ascrivibili alla serie di emissione Q, istituita con apposito decreto 13 giugno 1986, il quale consentiva (all'art. 5) di collocare i BFP della serie Q utilizzando i moduli della serie P apponendo due timbri: uno con la dicitura "Serie Q/P" ed uno indicante i nuovi tassi fino al ventesimo anno. Ciò in quanto l'importo da corrispondersi bimestralmente dal ventunesimo anno in poi rimaneva rapportato al massimo raggiunto e, precisamente, il 12%, in luogo del 15% previsto per la serie P; alla luce di quanto sopra, esclude che possa dirsi sorto alcun affidamento legittimo in capo alla parte ricorrente circa l'applicazione dei rendimenti originariamente stampigliati.

Conclude quindi per l'inammissibilità del ricorso, o in subordine per il suo rigetto.

In sede di repliche, parte ricorrente contesta in diritto le eccezioni pregiudiziali sollevate. Nel merito, ribadisce che i BFP sono stati emessi successivamente al DM del 13 giugno 1986.

### DIRITTO

La controversia in esame inerisce al rendimento e alla disciplina ministeriale di rimborso di 10 Buoni Fruttiferi Postali (di séguito BPF) della serie Q/P.

Va preliminarmente affrontata l'eccezione sollevata dall'Intermediario relativa al difetto di competenza *ratione temporis* di questo Arbitro, poiché i fatti contestati risalgono a una data anteriore al 1°.1.2009, in quanto idonea a precludere l'esame del merito dell'odierna controversia.

L'eccezione non è fondata.

Rilevato che la disciplina vigente (*Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, aggiornate a novembre 2016) consente all'ABF di esaminare le "controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1 gennaio 2009" (Sez. I, art. 4, punto 3); ricordato, tuttavia, l'orientamento consolidato di questo Arbitro il quale ha più volte chiarito che in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1°.1.2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda del ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (ex multis Collegio di Milano, decisione n. 4378/2017; v. anche Collegio di Coordinamento, decisione n. 72/2014); verificato che, nel caso di specie, la parte ricorrente chiede il risarcimento di un danno verificatosi, rispettivamente, nei giorni del 11.09.2017 e 25.05.2020 (giorni in cui la parte ricorrente si è vista opporre il rifiuto della convenuta al rimborso dei BPF di cui è controversia a causa del decorso del termine prescrizione), il Collegio ritiene decorrente da quel giorno, ai sensi dell'art. 2947 c.c., il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di risarcimento del danno esercitata nel presente giudizio. La competenza di codesto Arbitro non può pertanto essere negata (cfr. la decisione di questo Collegio, 11045/2020).

Parimenti infondata appare l'altra eccezione preliminare sollevata dalla resistente, volta a far valere l'incompetenza di questo Arbitro a giudicare sui buoni postali fruttiferi, in quanto prodotti finanziari e sottratti alla disciplina sulla trasparenza bancaria.

Per consolidato orientamento di questo Arbitro «*Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai*



*buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento» (così Coll. Coord., dec. n. 5674/2013).*

Ciò premesso, il Collegio passa ad esaminare la controversia nel merito.

Questo Arbitro è chiamato a pronunciarsi con riguardo alla divergenza, per quanto attiene alla misura dei rendimenti e ai termini per l’esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni contenute sui BPF e la disciplina ministeriale relativa alla specifica emissione.

Con riguardo ai BFP emessi successivamente all’entrata in vigore del D. M. del Tesoro 13 giugno 1986 (che istituisce la nuova serie di buoni postali “Q” -art.4-, e prevede la modifica *in pejus* della misura degli interessi, estendendola anche alle serie precedenti -art. 6), il principio accolto da questo Collegio e maturato sulla scorta dell’insegnamento della Suprema corte (SS.UU. n. 13979 del 15 giugno 2007), è quello della prevalenza della scritturazione sulla legge, in ragione della tutela del legittimo affidamento del sottoscrittore, posto che il tenore letterale del titolo costituisce il nucleo informativo in base al quale il sottoscrittore valuta la convenienza dell’affare (cfr. sia il Collegio di Coordinamento -decisioni nn. 5673/5674/5675 e 5676 del 2013-, che i Collegi territoriali -ex multis, Coll. Napoli, dec. n. 1823/2015; Coll. Roma, dec. nn. 2659/2015 e 692/18; Coll. Milano, dec. n. 5066/2014).

La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione non può, dunque, far ritenere che l’accordo negoziale, in cui pur sempre l’operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni, utilizzando a sostegno di tale ricostruzione anche un *argumentum ab inconvenienti* in base al quale porre a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all’amministrazione -facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l’onere di agire per l’eventuale risarcimento-comprometterebbe le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate (Coll. Coordin., dec. n. 5674/2013 cit.; Coll. Roma n. 1572/2013).

I BFP di cui è controversia, pur originariamente confezionati con l’indicazione della serie P ed emesso successivamente al DM richiamato (ipotesi ricorrente a causa dell’infelice accorgimento di alcuni Uffici postali di offrire in sottoscrizione ai risparmiatori buoni postali stampati sotto la vigenza di emissioni precedenti, ipotesi del resto prevista e ammessa dalla normativa di settore: art. 5, D. M. del Tesoro 13 giugno 1986), è stato rilasciato nel parziale rispetto delle condizioni di applicabilità ai Buoni di nuova emissione dei tassi modificati in senso peggiorativo. Posto che le previsioni ministeriali, infatti, prevedono la necessaria presenza di una duplice timbratura (e segnatamente: di un timbro sul fronte del titolo -con la dicitura della serie di appartenenza- e di uno sul retro -contenente le indicazioni dei nuovi tassi: art. 5, cpv), la documentazione versata in atti dimostra che l’intermediario ha diligentemente proceduto alla parziale rinominazione del titolo ed alla rettifica dei criteri di rendimento.

Il Collegio rileva, tuttavia, che il retro del titolo reca timbratura sovrapposta all’originale indicante i nuovi tassi di interesse, distinti per periodi fino al ventesimo anno:



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'aggiornamento delle risultanze facciali appare limitato ai primi due decenni, ingenerando così nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al mancato mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al ventunesimo anno.

La parziale corretta integrazione dei titoli, ai sensi della disciplina ministeriale, determina l'opponibilità al risparmiatore dei tassi modificati in senso peggiorativo e il conseguente rigetto della domanda relativa al periodo dei primi due decenni; il Collegio, per contro, accerta il diritto di parte ricorrente ad ottenere la liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo intercorso tra il ventunesimo e il trentesimo anno di contratto.

#### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro dei titoli per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO SCIUTO